

L'imprenditore individuale cessato non sfugge al fallimento della società di fatto

La revoca del suo fallimento non preclude l'estensione ad esso del fallimento relativo alla società di fatto cui ha dato vita con un terzo

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. [3621](#) depositata ieri, ha precisato che la **revoca del fallimento** di un imprenditore individuale perché cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno, ex art. 10 del RD 267/42 (L. Fall.), non preclude l'accertamento di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro soggetto il cui eventuale fallimento si estende ai relativi soci, ivi incluso l'ex imprenditore individuale; ciò in applicazione dell'art. 147 L. Fall. che converte la responsabilità illimitata in requisito di fallibilità derivata (o prodotta) da quella sociale.

Nel caso di specie, nel marzo 2012, il Tribunale di Trani pronunciava, in estensione al fallimento di un'impresa individuale, ex art. 147 L. Fall., il fallimento della società di fatto tra l'imprenditore stesso ed una srl, nonché di quest'ultima. La Corte d'Appello di Bari, a novembre 2012, **accoglieva il reclamo** presentato dalla srl dal momento che la cessazione dell'impresa individuale risultava iscritta nel Registro delle imprese già dall'aprile 2010, ovvero da più di un anno, ex art. 10 L. Fall. E la cancellazione, secondo i giudici d'appello, impediva che l'imprenditore individuale potesse essere considerato socio di fatto di una srl, destinatari di fallimento in estensione quali sodali della società di fatto. D'altra parte, il fallimento dell'imprenditore individuale era stato nel frattempo revocato (con provvedimento passato in giudicato), proprio in ragione del fattore temporale, e, venuto meno il fallimento individuale, quale presupposto di quello per estensione, non si poteva procedere ad un nuovo fallimento (anche) dell'imprenditore individuale in difetto di esame della situazione patrimoniale della società di fatto.

Contro tale decisione ricorreva per Cassazione il curatore del fallimento della società di fatto (e, per estensione, dell'imprenditore individuale e della srl), deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 10 e 147 L. Fall., essendosi erroneamente ravvisato nella **revoca del fallimento** dell'imprenditore individuale una ragione ostativa all'estensione del fallimento alla società di fatto tra l'imprenditore individuale e la srl, con conseguente nuovo fallimento del primo, questa volta come socio illimitatamente responsabile.

La Cassazione chiarisce la questione nei termini che seguono. Si osserva, innanzitutto, come la definitiva indagine giudiziale in ordine alla cessazione da oltre un anno dell'attività di impresa individuale non comporti anche il venire meno della **possibilità di accertare giudizialmente** un vincolo sociale (società di fatto) tra il medesimo soggetto ed un terzo. Pertanto è errata

quella parte della decisione d'appello che ha escluso la possibilità di dichiarare il fallimento del primo in estensione, ma come socio illimitatamente responsabile della società di fatto con la srl, adducendo il limite dell'anno, che rileva solo per la dichiarazione di insolvenza dell'imprenditore individuale.

In tal senso, peraltro, si è già espressa la sentenza della Suprema Corte n. [4529/2008](#). E su tali precisazioni non hanno inciso i successivi interventi di riforma. Né può rilevare il termine annuale di cui all'art. 147 comma 2 L. Fall., ai sensi del quale il fallimento dei soci **illimitatamente responsabili** non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale; si tratta, infatti, di norma dettata in relazione ai soci illimitatamente responsabili di società regolare e non per il socio occulto o di fatto che risulti dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale. Situazioni ben distinte rispetto alle quali non è possibile il ricorso all'analogia (cfr. Cass. n. [5533/2015](#)).

Occorre, peraltro, focalizzare l'attenzione sulla società di fatto. E nella verifica dei **presupposti di fallibilità** della stessa non assume alcun rilievo la prosecuzione, dopo la cancellazione dal Registro Imprese, dell'attività imprenditoriale individuale, nel momento in cui si discuta di una forma di continuazione dell'attività economica e della sua insolvenza in una differente organizzazione soggettiva di tipo plurale. Sono, quindi, irrilevanti le questioni sull'esistenza di atti interruttivi del decorso dell'anno ex art. 10 L. Fall., perché la società di fatto assume una propria autonomia e connotazione, con identificazione soggettiva distinta rispetto alle persone (fisiche e non) che la compongono.

Anche alla luce di quanto precisato dalla pronuncia della Cassazione n. [13421/2008](#), poi, una volta revocato il (primo) fallimento dell'imprenditore individuale, non è più possibile discorrere di **mero mutamento del titolo della fallibilità**, posto che il soggetto "già" fallito diviene, in conseguenza della revoca, fallito come socio illimitatamente responsabile a titolo originario. Vale a dire che l'imputazione del successivo fallimento all'ex imprenditore individuale (conseguente all'accertamento della sua qualità di socio illimitatamente responsabile) resta circoscritta in una vicenda costitutiva definitivamente separata da quella iniziale di insolvenza individuale e non più necessaria nel fallimento della società di fatto. Ed in quest'ultimo contesto ciascun socio fallisce non per propria personale insolvenza, ma in base alla regola della ripercussione del fallimento sociale.